REGOLAMENTO (CEE) N. 3453/81 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1981

che istituisce un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone, originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 11 e 16, paragrafo 1,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma (2),

dopo aver inteso i pareri espressi in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79 suddetto,

dopo aver informato il consiglio di associazione CEE/Turchia,

considerando che la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato da Eurocoton a nome di quasi tutti i produttori comunitari di filati di cotone, contenente elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping e di sovvenzioni per prodotti analoghi originari della Turchia, nonché riguardo a un notevole pregiudizio da esse derivante ;

considerando che dette elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine ;

considerando che, con parere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un'indagine relativa alle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia e ha avviato un'indagine a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di svilupparlo oralmente ;

considerando che la maggior parte delle parti si è avvalsa di queste possibilità ;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha proceduto a un controllo in loco presso tre ditte esportatrici, vale a dire : Cukurova Sanayi Isl. A. S. (Tarsus), Taris Pam, Tar. Sat. Koop. Birligi Iplik Fab (Izmir) e Trakya Iplik Sanay A.S. (Istanbul) ; che queste ditte sono state scelte in funzione della loro rappresentatività e d'accordo con le unioni turche di esportatori dei prodotti in questione, nonché con i ricorrenti ;

considerando che, per stabilire l'esistenza di dumping riguardo alle importazioni succitate, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che le vendite di prodotti analoghi effettuate dalle tre ditte suddette sul mercato interno turco non consentivano un raffronto valido, a causa dello scarso volume di queste vendite ;

considerando che, per questo motivo, la Commissione ha basato i suoi calcoli sul valore estrapolato, vale a dire sui costi durante operazioni commerciali normali dei materiali e della fabbricazione in Turchia, più un margine ragionevole per gli utili e per le spese generali ; che, nella fattispecie, alla luce dei risultati finanziari degli esportatori visitati, il margine di utile che si può ritenere ragionevole è stato fissato al 5 % ;

considerando, tuttavia, che è stato operato un adeguamento sui costi presentati alla Commissione da Trakya Iplic Sanayi A.S. ; che questo adeguamento è consistito nell'aggiungere a questi costi le spese di vendita e le spese finanziarie per la filiale di questa società incaricata della commercializzazione di alcuni dei prodotti esportati, costi di cui l'esportatore non aveva tenuto conto nelle cifre presentate ;

considerando altresì che, in seguito a una sottovalutazione da parte di Cukurova Sanayi Isl. A.S. delle proprie spese generali, queste ultime sono state ricostruite in base a informazioni fornite dalla società sull'importo globale delle sue esportazioni e delle spese generali imputabili alle stesse ;

considerando d'altronde, che Taris Pam. Sat. Koop. Birligi Iplik Fab. non ha permesso alla Commissione di verificare e di completare gli elementi di informazione forniti, con riferimento ai propri costi di produzione ; che, di conseguenza, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale relativo alle esportazioni di questa società in base ai dati più favorevoli disponibili, nella fattispecie, in base ai dati rilevati presso altri esportatori turchi visitati ;

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.
(3) GU n. C 196 del 3. 8. 1979, pag. 2.

considerando che la determinazione preliminare del dumping è stata peraltro effettuata confrontando, transazione per transazione su base fob, questo valore estrapolato per vendite effettuate nel periodo gennaio-settembre 1981 con i prezzi all'esportazione nella Comunità durante lo stesso periodo ; che questi ultimi sono stati verificati durante le indagini in loco ;

considerando che da questo esame preliminare dei fatti risulta che le importazioni oggetto dell'inchiesta vengono effettuate in regime di dumping, il cui margine varia secondo i tipi di filati e tende ad aumentare, di mese in mese, durante il periodo di riferimento ; che il margine medio ponderato di dumping per questo stesso periodo è pari al 18,65 % per quanto riguarda Cukurova Sanayi A.S. ; al 16,06 % per quanto riguarda Trakya Iplik Sanayi A.S. e al 17,34 % per quanto riguarda Taris Pam. Tar. Sta. Koop. Birligi Iplik Fab. ;

considerando che, in ordine al pregiudizio causato dalla produzione comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dei filati di cotone in questione originari della Turchia, dopo essere scesi da 71 000 t nel 1978 a circa 54 000 t nel 1980, sono in rapida ripresa e hanno già raggiunto 41 000 t per i primi 7 mesi del 1981 ;

considerando che queste importazioni, nel 1980, hanno raggiunto un'aliquota di mercato del 6,6 % nella Comunità e che questa aliquota è stimata al 9,3 % per i primi 7 mesi del 1981 ;

considerando che le informazioni raccolte dalla Commissione dimostrano ampiamente l'esistenza di sottoquotazioni dei prezzi all'importazione nella Comunità dei filati di cotone originari della Turchia, rispetto ai prezzi di prodotti analoghi fabbricati dai produttori comunitari ;

considerando che il conseguente impatto sulle industrie comunitarie, il cui volume di produzione è passato da 613 000 t nel 1977 a 284 000 t per i primi 6 mesi del 1981, si è concretato, presso molti produttori, in una flessione, in valute costanti, dei prezzi comunitari, che, nella maggior parte dei casi, non consentono di coprire i costi di produzione ; che, inoltre, l'industria comunitaria è caratterizzata da un crescente calo del tasso di sfruttamento del proprio potenziale, ridotto attualmente al 63 % ;

considerando che, di conseguenza, la maggior parte delle imprese comunitarie subisce perdite notevoli nel settore dei filati di cotone oggetto della procedura e che un andamento del genere pregiudica la remuneratività dell'intero settore e ha già provocato, nei posti di lavoro direttamente interessati dalla produzione di questi prodotti, un calo notevole che ha fatto scendere il numero di addetti da 92 000 nel 1980 a 85 000 alla fine del primo semestre 1981 ;

considerando che la Commissione ha esaminato l'eventuale pregiudizio causato da altri fattori che, isolatamente o associati, esercitano parimenti un influsso deleterio sull'industria comunitaria ; che la Commissione ha esaminato in particolare a tal fine, le condizioni in cui avvenivano le altre importazioni, il livello della domanda di filati di cotone nella Comunità e la concorrenza tra produttori comunitari ; che il volume delle altre importazioni è leggermente salito tra il 1979 e il 1980, ma che nel 1981 si registra invece una tendenza contraria ; che, inoltre, la maggior parte di queste importazioni è soggetta a limiti quantitativi ; che, stando alle informazioni che la Commissione ha potuto raccogliere, il livello della domanda comunitaria di filati di cotone, dopo essere salito nel 1979, ha registrato una lieve flessione a partire dal 1980 ; che, nello stesso periodo, il numero di produttori comunitari è sceso e che l'aliquota di mercato detenuta dai paesi terzi diversi dalla Turchia è rimasta relativamente stabile ;

considerando che, di conseguenza, gli effetti attribuiti unicamente al dumping sui prodotti della Turchia rappresentano un pregiudizio notevole ;

considerando che, di conseguenza, al fine di evitare un pregiudizio nel proseguimento della procedura e le relative consultazioni in sede di consiglio d'associazione, vista anche la tendenza all'aumento del dumping e del pregiudizio da esso provocato, gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata ; che quest'azione immediata consiste nell'importazione di un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di alcuni filati di cotone originari della Turchia ; che detta imposizione lascia impregiudicata un'eventuale decisione del consiglio d'associazione entro un termine di 3 mesi, a norma dell'articolo 47 del protocollo aggiuntivo suddetto ;

considerando che, per determinare l'importo di questo dazio, la Commissione ha esaminato i margini di dumping provvisoriamente accertati, nonché l'entità del pregiudizio arrecato ;

considerando che la Commissione è giunta alla conclusione che questo dazio debba corrispondere al minore dei margini di dumping provvisoriamente accertati, vale a dire al 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sui filati di cotone della sottovoce 55.05 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe da 55.05-21 a 55.05-98 incluso, originari della Turchia.

2. Il tasso del dazio antidumping provvisorio di cui al paragrafo 1 è fissato al 16 %.

3. Il dazio è calcolato sulla base del valore dichiarato, conformemente al regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, riguardante la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti [1].

[1] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.

4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79 ed un'eventuale decisione del Consiglio d'associazione a norma dell'articolo 47 del protocollo aggiuntivo all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, il presente regolamento si applica per un periodo massimo di 4 mesi o fino all'adozione di misure definitive da parte del Consiglio,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente